



COMUNE DI MONTERIGGIONI
Settore Tecnico Lavori Pubblici - Ambiente

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
O AD ESSE ASSIMILATE IN RECAPITI DIVERSI
DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica e possibili deroghe
- Art. 5 - Criteri di calcolo degli Abitanti Equivalenti (AE)
- Art. 6 - Acque Meteoriche
- Art. 7 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 8 - Oneri di autorizzazione
- Art. 9 - Istruttoria
- Art. 10 - Rilascio del provvedimento autorizzativo
- Art. 11 - Variazioni

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

- Art. 12 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate già rilasciate all’entrata in vigore del presente Regolamento
- Art. 13 - Edifici che non producono scarichi

CAPO III - DISCIPLINA PER I NUOVI IMPIANTI

- Art. 14 - Contenuto della domanda
- Art. 15 - Trattamenti appropriati
- Art. 16 - Piscine
- Art. 17 – Locali adibiti ad attività hobbistiche particolari
- Art. 18 - Rispetto dei limiti di emissione

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 19 - Allegati
- Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in recapiti diversi dalla Pubblica fognatura (suolo e corpi idrici superficiali), non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale).
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
 - Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale e s.m.i.);
 - Legge Regionale del 31 maggio 2006 n° 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008 n° 46/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e s.m.i.;
 - Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione n.6 del 30 maggio 2022.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **Abitante equivalente (AE):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno il giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD), o un volume di scarico di 200 litri per AE per giorno, facendo riferimento al valore più alto. Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definite dal Regolamento Regionale 46/R/2008 e/o dalla L.R. 20/2006 (quali BOD, COD, consumi idrici come sopra dettagliate), per i soli insediamenti, è possibile

determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell'insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell'edilizia residenziale;

- b) **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (come definite alla lettera i) dell'art. 2 della L.R. 20/2006);
- c) **Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101, comma 7 e 7-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e quelle provenienti da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla Tabella 1, Capo 1, Allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R/2008;
- d) **Acque nere:** acque in uscita dai wc;
- e) **Acque grigie/saponose:** acque in uscita dai lavandini, dalle docce e/o vasche da bagno, dai bidet, dalle lavatrici, dai lavelli e dalle lavastoviglie;
- f) **Acque meteoriche dilavanti non contaminate:** acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono assimilate ad AMDNC anche le AMPP, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R. 20/2006;
- g) **Trattamenti appropriati:** il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obbiettivi di qualità stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, ovvero sia conforme alle disposizioni ed ai sistemi individuati dal Regolamento Regionale 46/R/2008;
- h) **Zona servita da pubblica fognatura e obbligo di allaccio:** è la zona individuata secondo quanto descritto; all'art. 42 del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione n.6 del 30 maggio 2022;
- i) **Insediamento:** complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- j) **Corpi recettori:** si considerano corpi recettori finali:
 - il suolo (dispersione dei reflui nel terreno mediante sub-irrigazione e/o recapito dei reflui in fossi campestri, impluvi, scoline ecc. ecc. che non rientrano nella definizione di corpo idrico superficiale ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 53 del Regolamento Regionale);
 - i corpi idrici superficiali inseriti nel reticolo idrografico della Regione Toscana (come definiti alla lettera a) comma 1 dell'art. 53 del Regolamento Regionale 46/R/2008), compresi i corpi idrici superficiali non significativi (con portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui).

Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla Pubblica fognatura e possibili deroghe

1. Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità previste dall'art.42 del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana approvato con Deliberazione n.6 del 30 maggio 2022, con costi a loro carico.
2. L'obbligo di allacciamento è previsto per ogni edificio e stabilimento posto nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima così determinata:
 - fino a 2 unità immobiliari l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 50 metri;
 - da 3 a 4 unità immobiliari l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 100 metri;
 - da 5 a 8 unità immobiliari l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 200 metri;
 - oltre 8 unità immobiliari l'obbligo di allaccio sussiste se la fognatura pubblica dista non più di 300 metri.
3. Pertanto gli edifici e stabilimenti posti ad una distanza di oltre 300 metri dalla fognatura pubblica non hanno obbligo di allaccio.
4. Nel caso in cui edifici e stabilimenti siano adiacenti fra loro fino a 50 metri, le distanze di cui sopra sono calcolate considerando le unità immobiliari del gruppo di edifici e stabilimenti i cui fabbricati sono adiacenti.
5. Sono esclusi dall'obbligo di allacciamento i terreni agricoli privi di fabbricati.
6. Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata attraverso strade pubbliche o servitù tecnicamente attivabili.
7. Il Comune può concedere deroghe all'obbligo di allaccio, sentiti i pareri non vincolanti del Gestore e dell'Autorità Idrica Toscana, se per allacciare alla fognatura le unità immobiliari sono necessarie opere straordinarie (come, ad esempio, attraversamenti o sottopassaggi di fiumi, torrenti, canali, ferrovie, autostrade e così via), oppure opere caratterizzate da particolari difficoltà tecniche. Nell'atto di deroga il Comune deve motivare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente per l'obbligo di copertura con la rete fognaria dell'agglomerato interessato.
8. Nelle zone non servite da fognatura pubblica e nei casi di deroghe del comma precedente i titolari degli scarichi devono provvedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico alle Autorità competenti ed alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni vigenti.
9. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio riguardi edifici o stabilimenti adiacenti la domanda deve essere presentata da tutti gli obbligati, che devono elaborare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario. Quando vi sia un interesse pubblico può essere richiesta la partecipazione del Comune e del Gestore alla copertura dei relativi oneri come previsto dall'art. 6.4 del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana.

10. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.
11. In caso di inosservanza dell'obbligo di allaccio, il Comune, che non intenda concedere alcuna deroga, può imporre l'allaccio mediante ordinanza a conclusione di un procedimento disciplinato dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
12. I corrispettivi tariffari per i servizi di fognatura e/o depurazione sono dovuti, a condizione che la rete fognaria e/o la capacità depurativa sia disponibile, dagli utenti allacciati ed anche dagli utenti che, pur non essendo allacciati, avrebbero comunque l'obbligo di allacciarsi ai sensi del presente articolo, purché detto obbligo sia stato comunicato agli stessi utenti.

Art. 5 – Criteri di calcolo degli Abitanti Equivalenti (AE)

1. I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.
2. Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili, deve essere calcolato secondo uno dei criteri riportati all'art.2, comma 1 della L.R. 20/2006:
 - si considera il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno il giorno per abitante;
 - in alternativa, si considera il carico organico biodegradabile avente una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi di ossigeno il giorno per abitante;
 - oppure un volume di scarico di 200 litri il giorno per abitante.
3. In assenza di stime attendibili dei precedenti valori, il calcolo può essere effettuato sulla base dei seguenti parametri:

Edifici di civile abitazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq - 2 AE per camera da letto con superficie \geq 14 mq; - Aggiungere 1 AE ogni volta la superficie della camera aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (\geq 20 mq = 3 AE; \geq 26 mq = 4 AE ecc.)
Annessi agricoli	1 AE ogni WC
Alberghi, agriturismo, strutture ricettive, case di riposo e simili	1 AE ogni due posti letto
Ristoranti, trattorie e mense	1 AE ogni cinque posti mensa
Ospedali	1 AE ogni due posti letto
Uffici, esercizi commerciali	1 AE ogni cinque addetti
Industrie, fabbriche o laboratori artigianali che non producano acque reflue di lavorazione	1 AE ogni cinque addetti
Edifici scolastici o istituti di educazione diurna	1 AE ogni cinque posti alunno
Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati	4 AE ogni WC
Acque di controlavaggio filtri piscine	1 AE ogni 200 l/giorno di acque in uscita

- 4 Nel caso siano disponibili più parametri, per il dimensionamento del sistema di smaltimento si deve considerare il numero di AE maggiore tra quelli calcolati.

Art. 6 – Acque Meteoriche

1. Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici o ad essi assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, strade ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttive di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).
2. Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali, ai fini del risparmio della risorsa idrica (in conformità agli Strumenti Urbanistici vigenti).

Art. 7 – Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. La domanda comprensiva della documentazione allegata, di cui all'art. 16, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, in formato digitale tramite Pec.
3. La richiesta per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche da insediamenti ad uso residenziale o comunque non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), dovrà essere presentata su modello reso disponibile sul sito internet del Comune di Monteriggioni e dovrà essere compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa.
4. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente regolamento.
5. L'autorizzazione allo scarico di attività con acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche dovrà essere presentata con il modello regionale per la richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) secondo il D.P.R. 59/2013, da inviare al SUAP tramite i sistemi informatici preposti (STAR);
6. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune, e di conseguenza più titolari. Nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo complesso.
7. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono obbligati in solido all'uso dello stesso.
8. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:

- per i privati, al proprietario dell’immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all’amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio;
 - per imprese, al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico.
9. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell’atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
10. È fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal vecchio e dal nuovo titolare entro 30 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l’Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell’autorizzazione.
11. I soggetti che entrano in diritto d’uso di una unità immobiliare interessata dall’autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell’atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.

Art. 8 – Oneri di autorizzazione

1. Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i richiedenti sono tenuti a versare all’Amministrazione Comunale la somma di € 70,00 quali Diritti di Istruttoria mediante il servizio pagoPA.
2. Per scarichi con potenzialità superiori a 100 A.E., il rilascio dell’autorizzazione allo scarico è subordinato al parere tecnico dell’ARPAT con oneri a carico del richiedente e al pagamento dei relativi Diritti di Istruttoria.

Art. 9 – Istruttoria

1. L’istruttoria è finalizzata ad accertare che la richiesta di autorizzazione allo scarico sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo ed esista corrispondenza tra quanto dichiarato e riscontrabile nella documentazione presentata e la normativa vigente in materia.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, compresi i controlli a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.

Art. 10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica Autorizzazione allo scarico al soggetto titolare dell’attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente

interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

2. Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 20/2006 e dal Regolamento Regionale 46/R/2008, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, Vincolo Idrogeologico, procedura VincA per le aree ZSC ex SIC (Siti Natura 2000), ecc. ecc.) che dovranno essere state acquisite o in corso di acquisizione ed adeguatamente citate nella richiesta di autorizzazione allo scarico.
3. Nel caso di scarico recapitante in corpo idrico superficiale inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana (come definito alla lettera a) comma 1 dell'art. 53 del D.P.G.R. 46/R/2008), il titolare dello scarico, prima della sua attivazione, dovrà provvedere ad ottenere l'Autorizzazione Idraulica ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018 (nei casi non disciplinati dal D.P.G.R. 60/R/2016), o la Concessione Amministrativa (con rilascio contestuale dell'Autorizzazione Idraulica nell'ambito del procedimento di concessione per l'utilizzo del demanio idrico) ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 60/R/2016. Nel caso di scarico esistente, si devono indicare gli estremi dell'Autorizzazione ex R.D. 523/1904.
4. La domanda di autorizzazione per un nuovo scarico dovrà essere presentata contestualmente o successivamente alla pratica edilizia (CILA, SCIA o Permesso di Costruire) inerente la realizzazione dell'impianto di trattamento e smaltimento di acque reflue domestiche o ad esse assimilate a cui si riferisce, e comunque prima dell'attivazione dello scarico. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà fare riferimento alla pratica edilizia e viceversa, in modo che i Settori Ambiente e Edilizia possano coordinarsi e verificare l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di edilizia. L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'agibilità o abitabilità dell'immobile, e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

Art. 11 - Variazioni

1. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate o una variazione degli Abitanti Equivalenti (AE), deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione allo scarico.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 12 – Autorizzazione scarichi domestici ed assimilati esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente (L.R. 20/2006, Regolamento Regionale 46/R/2008 e Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 29.12.2022) sono automaticamente rinnovate alla scadenza qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico o il numero degli AE non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. I titolari di scarichi esistenti non conformi alla normativa vigente e/o privi di regolare autorizzazione, ferma restando la responsabilità civile e penale, sono tenuti ad attivarsi per ottenere la relativa autorizzazione secondo le procedure previste nel presente Regolamento.

Art. 13 – Edifici che non producono scarichi

1. Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono vuoti e permanentemente disabitati ovvero che risultano inagibili o che possono essere dichiarati tali, non producono scarichi e dunque non sono obbligati a richiedere l’autorizzazione allo scarico.
2. Gli aventi titolo alla richiesta di autorizzazione allo scarico per i fabbricati di cui al precedente comma devono richiedere l’autorizzazione allo scarico prima di iniziare a produrre scarichi originati da detti fabbricati ovvero prima di renderli abitabili.

CAPO III

DISCIPLINA PER I NUOVI IMPIANTI

Art. 14 – Contenuto della domanda

1. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo di legge, i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza;
 - espresso riferimento alla pratica edilizia connessa;
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
 - le eventuali particelle catastali di altrui proprietà interessate dallo scarico o dall'impianto di trattamento;
 - la potenzialità dell'impianto, espressa in abitanti equivalenti (AE);
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato;
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilate che verrà adottato;
 - il corpo recettore dello scarico;
 - le coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) del punto di scarico.

N.B. Per impianti condominiali specificare il nominativo del legale responsabile dell'impianto.

2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) **Elaborati grafici** a firma di un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa, contenenti:
 - corografia della zona in scala non superiore a 1:2000 con evidenziato il fabbricato interessato;
 - planimetria catastale con individuazione delle particelle interessate dall'impianto, dalle tubazioni e dal punto di scarico in scala non superiore a 1:2.000, e relative visure catastali;
 - planimetria di massima del fabbricato in scala non superiore a 1:200, con indicate le differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici (acque nere e grigie/saponose) e delle acque meteoriche, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico in coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003); in caso di scarico in corpi idrici superficiali, inseriti nel reticolo idrografico della Regione Toscana (come definiti alla lettera a) comma 1 dell'art. 53 del Regolamento Regionale), indicare il nome del corpo idrico recettore.
 - planimetria di dettaglio del fabbricato oggetto di scarico in scala non superiore a 1:100, al fine di verificare il corretto conteggio degli abitanti equivalenti (se svolto con metodo tipologico edilizio);
 - b) **Relazione tecnica** a firma di un tecnico abilitato, contenente:
 - dichiarazione che l'immobile si trova fuori dalla zona servita dalla fognatura pubblica oppure che sono presenti comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio;

- metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - una descrizione degli impianti di trattamento primari e secondari riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, le schede tecniche dei dispositivi utilizzati;
 - dichiarazione che all'impianto di cui trattasi confluiscono soltanto le acque reflue provenienti dal fabbricato in oggetto, oppure che vi confluiscono anche le acque reflue provenienti da altri immobili;
 - dichiarazione che tutto l'impianto di trattamento, comprese le tubazioni ed il punto di scarico, sono realizzate all'interno di terreni di proprietà; in alternativa, allegare la dichiarazione di assenso di terzi;
 - documentazione fotografica che evidenzi le aree d'installazione degli impianti e il punto di uscita di scarico;
 - evidenza della Autorizzazione Idraulica (ai sensi del D.P.G.R. 42/R/2018 o del D.P.G.R. 60/R/2016 o del R.D. 523/1904), acquisita o in corso di acquisizione, se il corpo recettore è inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana.
 - dichiarazione a firma del proprietario, qualora nella proprietà sia presente un pozzo, che lo stesso non sia adibito a uso potabile.
- c) **Relazione geologica-idrogeologica** a firma di un tecnico abilitato, nel caso in cui si tratti di un sistema con scarico sul suolo (dispersione dei reflui nel terreno mediante subirrigazione e/o recapito dei reflui in fossi campestri, impluvi, scoline ecc. ecc. che non rientrano nella definizione di corpo idrico superficiale ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 53 del Regolamento Regionale), o con recapito in corpi idrici superficiali non significativi (con portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui), contenente:
- inquadramento vincolistico dell'area d'intervento (Vincolo Idrogeologico, Aree ZSC ex SIC (Siti Natura 2000), fasce di rispetto di varia natura);
 - inquadramento cartografico dell'area di intervento da Piano Strutturale (estratto della Carta della Pericolosità Geologica, Carta della Pericolosità da Alluvioni, Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Idrogeologica), da A.d.B Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (estratto della Cartografia del PAI – Dissesti Geomorfologici e della Cartografia PGRA - Pericolosità da alluvione fluviale), e da PTCP della Provincia di Siena (estratto della Carta della Sensibilità degli Acquiferi);
 - in aree contraddistinte da pericolosità geologica molto elevata (G4), uno studio geomorfologico di dettaglio al fine di individuare la soluzione tecnica più adeguata per garantire l'assenza di rischio legato all'intervento;
 - in aree contraddistinte da elevata vulnerabilità della falda, uno studio idrogeologico di dettaglio al fine di individuare le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati affinché lo scarico delle acque reflue non crei pregiudizio per le caratteristiche qualitativi del suolo e delle acque;
 - le valutazioni sulla natura e sulla permeabilità del terreno, la documentazione ed i risultati della prova di percolazione per il dimensionamento dell'impianto di subirrigazione;
 - la tipologia del corpo recettore dello scarico (sub-irrigazione e/o fossi campestri, impluvi, scoline, e/o corpi idrici superficiali non significativi);

- una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza dei fossi campestri, impluvi e scoline eventualmente percorsi dai reflui;
 - planimetria in scala adeguata attestante l'assenza dal punto in cui le acque reflue vengono a contatto con il suolo di:
 - punti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (ad uso potabile), nel raggio di 200 metri;
 - condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, qualora siano esposte al rischio di percolamento dei reflui, nel raggio di 30 metri
 - punti di captazione di acque superficiali e sotterranee privati (ad uso domestico) nel raggio di 30 metri;
 - in caso di presenza, nel raggio di 30 m intorno al punto di scarico sul suolo, di punti di captazione di acque superficiali e sotterranee privati (ad uso domestico), valutazioni di carattere stratigrafico e di permeabilità del terreno che escludano il rischio di contaminazione, da parte dei reflui, delle strutture di captazione e delle acque.
- d) **Programma di Manutenzione e Gestione (PMG)**, redatto secondo le specifiche previste al Capo 2 dell'Allegato 3 del Regolamento Regionale, allegando il manuale d'uso e manutenzione dei dispositivi utilizzati per una corretta gestione dell'impianto.
- e) **Attestazione di versamento degli oneri** a titolo di spese di istruttoria di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 15 – Trattamenti appropriati

1. I trattamenti ritenuti appropriati per gli scarichi con recapito sul suolo, sono quelli elencati nell'Allegato 2, Capo 2 del Regolamento Regionale 46/R 2008.
2. I trattamenti ritenuti appropriati per gli scarichi con recapito in corpi idrici superficiali, sono quelli elencati nell'Allegato 3, Capo 1, Tab. 2 del Regolamento Regionale 46/R 2008.
3. Per lo smaltimento dei reflui domestici o ad essi assimilati non sono ammessi pozzi disperdenti.
4. Il titolare dello scarico garantisce per i trattamenti appropriati adottati il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.
5. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere composti almeno da un “trattamento primario” (obbligatorio anche nel caso di allacciamento alla pubblica fognatura), e da un trattamento secondario:
 - Trattamenti primari: fosse Imhoff, fosse settiche tricamerali (ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni non sono ammesse fosse settiche bicamerali), pozzi degrassatori.
 - Trattamenti secondari: sub-irrigazione, fitodepurazione, filtri percolatori, depuratori a fanghi attivi.
6. L'abbinamento di un trattamento primario e di un trattamento secondario costituisce un “trattamento appropriato” che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.

7. Le acque nere devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario mediante fossa Imhoff o fossa settica tricamerale.
8. Le acque grigie/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario mediante pozzetto degrassatore, prima di unirsi alle acque nere (nella fossa imhoff o nella seconda camera della fossa settica tricamerale) ed essere convogliate al trattamento secondario;
9. Le acque reflue devono essere esclusivamente quelle provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.
10. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può ritenere idonei e autorizzare anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistiche precedentemente descritte, purché corredate di apposita documentazione che garantisca lo stesso grado di depurazione dei reflui e di tutela ambientale.

Art. 16 – Piscine

1. Le acque di scarico provenienti da piscine sono assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi della Tabella 1, Capo 1, Allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R/2008 (punto 27 bis: Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc; punto 27 ter: Piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc) e della Tabella 2, Allegato A del D.P.R. 227/2011 (punto 19: Piscine – Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate); deve essere allegata una relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina ed al sistema utilizzato per l'abbattimento degli inquinanti microbiologici presenti nelle acque, con relativa certificazione del costruttore.
2. Gli scarichi delle piscine possono essere ricondotti a:
 - Acque di ricambio e rabbocco periodico/acque di svuotamento annuale;
 - Acque di controlavaggio dei filtri.
3. Nel caso di scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiali, dovuto allo svuotamento totale o comunque ingente della vasca, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
 - lo scarico dovrà essere effettuato almeno 15 giorni dopo l'ultima disinfezione, in modo da permetterne la preventiva declorazione ovvero utilizzando un sistema di declorazione adeguatamente dimensionato che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l;
 - lo scarico dovrà essere mantenuto separato dall'impianto di trattamento degli altri reflui domestici per evitare il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque per non comprometterne il funzionamento, e potrà confluire nel recettore finale a valle di tale impianto;
 - lo scarico dovrà avvenire gradualmente con bassa portata, in modo da non provocare fenomeni di erosione, ruscellamento o ristagni di acque nel corpo recettore.
4. Nel caso di scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, delle acque di controlavaggio dei filtri, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
 - lo scarico non può avvenire direttamente in ambiente;

- dovrà essere posto in opera un sistema di decantazione e declorazione, che consenta l'abbattimento dei solidi sospesi, il cui dimensionamento sia tale da garantire che l'acqua in uscita rispetti i limiti di scarico su suolo o su corpo idrico superficiale, e consenta uno stoccaggio superiore a 15 giorni dall'ultima disinfezione in modo da permetterne la declorazione ovvero utilizzando un sistema di declorazione adeguatamente dimensionato che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l; l'eventuale residuo solido, presente nella vasca di decantazione, dovrà essere smaltito come rifiuto;
 - qualora lo scarico non possa essere mantenuto separato dall'impianto di trattamento degli altri reflui domestici (es. se nel caso siano necessarie opere caratterizzate da particolari difficoltà tecniche), quest'ultimo dovrà essere dimensionato tenendo in considerazione l'incremento dovuto ai volumi in uscita (calcolo degli AE secondo quanto riportato al punto 3 dell'art. 5 del presente Regolamento), per evitare il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque per non comprometterne il funzionamento.
- 5 Per le piscine che utilizzano un sistema di disinfezione a sali, lo scarico dovrà rispettare anche i limiti previsti per i cloruri.

Art. 17 – Locali adibiti ad attività hobbistiche particolari

1. Le acque reflue provenienti da locali adibiti ad attività hobbistiche particolari sono assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi della Tabella 1, Capo 1, Allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R/2008 (punto 11: Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione).
2. Tali acque reflue sono quelle derivanti dalle seguenti operazioni:
 - Pulizia locali;
 - Lavaggio attrezature;
3. Nel caso di scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
 - lo scarico non può avvenire direttamente in ambiente;
 - dovrà essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale.

Art. 18 – Rispetto dei limiti di emissione

1. È fatto obbligo di rispettare i limiti di emissione dei reflui in uscita dai trattamenti appropriati ed indicati rispettivamente in Tab. 3 per lo scarico in corpi idrici superficiali, e in Tab. 4 per lo scarico su suolo, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Allegati

1. Si allegano al presente Regolamento:
 - allegato 1: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in recapito diverso dalla Pubblica fognatura;
 - allegato 2: Trattamenti primari e secondari
 - allegato 3: Schema registro operazioni Programma Manutenzione e Gestione (PMG).

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato e contestualmente viene abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29.12.2022.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano piena applicazione quanto altro previsto nel D. Lgs. n. 152/2006, L.R. 20/2006, Regolamento Regionale 46/R/2008 e s.m.i. e nelle altre disposizioni normative vigenti.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme Statali o Regionali, che verranno applicate in attesa della formale modifica del Regolamento stesso.